



COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **29** Data: **29/07/2015**

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

L'anno **Duemilaquindici** nel mese di **Luglio** il giorno **Ventinove**, alle ore **20:30**, nella Sala del Consiglio presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale all'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
VALBONESI DANIELE	S	CAMPITELLI FLEANA	S
BOATTINI LUCA	S	SAMPAOLI FRANCO	N
MARIANINI ILARIA	S	BACCANELLI ALESSIA	S
GUIDI ISABEL	S	GOLFARELLI ANGELAMARIA	S
NUZZOLO GABRIELE	S		
ANAGNI TOMMASO	S		
PINI GOFFREDO	S		
BEONI CORRADO	S		
ENEIDI VERUSKA	S	TOTALE PRESENTI	12

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **SCHIANO PASQUALE**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco **VALBONESI DANIELE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: **NUZZOLO GABRIELE, ENEIDI VERUSKA, BACCANELLI ALESSIA**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" che disciplinano l'introduzione dell'Imposta municipale propria (denominata anche IMU);
- l'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", che disciplina l'anticipazione in via sperimentale dell'applicazione dell'IMU a decorrere dall'anno 2012, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Norma istitutiva e disciplinante l'ICI), per le parti espressamente richiamate dalle disposizioni sopra citate;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), che reca diverse disposizioni in materia di IMU;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), che, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 che modifica, fra l'altro, in diversi punti le disposizioni riguardanti la disciplina IUC-IMU;
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del Ministro per l'Interno del 24/12/2014 che dispone la proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31 marzo 2015;
- il Decreto del Ministro per l'Interno del 16/03/2015 che proroga ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31 maggio 2015;
- il Decreto del Ministro per l'Interno del 13/05/2015 che proroga ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 al 30 luglio 2015;
- la delibera Consiliare n. 38 del 29/04/2014 di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016;
- il bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017 in fase di predisposizione;

DATO ATTO CHE l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art.1,

comma, 707 della Legge n. 147/2013, prevede che, dall'anno 2014 l'IMU non sia applicata :

- all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi, e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e relative pertinenze;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica;

DATO ATTO ALTRESI' CHE l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art. 9-bis, comma 1, del D.L. n. 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 prevede che, a partire dall'anno 2015, sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'A-

nagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

ATTESO CHE:

- l'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011, sono diventati esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che perman- ga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 dispone:

- alla lettera f) la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- alla lettera g) consente ai comuni di aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, introitandone il relativo gettito;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE l'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, prevede quanto segue:

- il comma 6 stabilisce l'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento ed il consiglio comunale può modificare, in aumento o in diminuzione, tale aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 prevede un'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinen- ze, con possibilità di modificare, in aumento o in diminuzione, tale aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- il comma 10 fissa la misura della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del sog- getto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, in misu- ra pari ad euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detra- zione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

PRESO ATTO CHE l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 prevede che il Comune, nel deliberare le aliquote della TASI deve determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'A- genzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24;

CONSIDERATO CHE le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adot- tata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di discipli- nare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: *16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modifica- zioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti lo- cali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regola- menti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie re- lative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilan- cio di previsione;

VISTA la convenzione fra il Comune di S.Sofia e il Comune di Premilcuore per la gestione in forma associata del settore economico finanziario e personale approvata con delibera consiliare n. 88 del 22/12/2014;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di Premilcuore n. 16 del 31/12/2014 con il quale la Rag. Giuseppina Guidi viene nominata Responsabile del Servizio Economico Finanziario e personale dei Comuni di Premilcuore e S.Sofia;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa e del responsabile del Servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18/8/2000, n.267 (come modificato dall'art. 3 D.L. 174/12) allegato solo all'originale del presente atto e in modo virtuale alle copie dello stesso;

DATO ATTO che essendo, la presente delibera, propedeutica alla delibera del bilancio, la discussione si svolge in un unico verbale allegato alla delibera n. 33 in data odierna (approvazione bilancio);

Con voti espressi in forma palese:

Favorevoli n. 9

Contrari n. 3 (Campitelli, Baccanelli, Golfarelli)

DELIBERA

per quanto espresso in premessa che si richiama integralmente,

1. di fissare per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, e le norme ad oggi vigenti, le seguenti aliquote ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IUC-IMU) per l'anno 2015:

a) Aliquota 5 per mille

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2014, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” – somma IMU + TASI = 5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

b) Aliquota 7,6 per mille

(per l'unità immobiliare ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado, che la utilizzano quale loro abitazione principale, purché né abbiano assunto la dimora abituale e la residenza anagrafica) purché tale fattispecie sia resa nota dal soggetto passivo al Comune con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR n. 445/2000, a pena di decadenza;

(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2014, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” – somma IMU + TASI = 7,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

d) Aliquota 9,6 per mille

(per tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2014, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” – somma IMU + TASI = 9,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU);

2. di stabilire, per il caso b), che l'aliquota ridotta del 7,6 per mille si applica anche alle eventuali pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, ed individuate secondo quanto stabilito per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011: unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

3. di stabilire, per il caso b), che i contribuenti, per poter usufruire dell'aliquota ridotta devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata a saldo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, inerente il possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall'ufficio tributi, a pena di decadenza dei benefici, con conseguente recupero dell'imposta non versata oltre sanzioni ed interessi. Le autocertificazioni hanno effetto anche per le annualità successive sempreché non si verificano modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le autocertificazioni saranno soggette alle verifiche di legge.

4. di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

6. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7. di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività

Con voti espressi in forma palese:

Favorevoli n. 9

Contrari n. 3 (Campitelli, Baccanelli, Golfarelli)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

S:\Tributi\Galeata\atti bilancio 2015\ministero\ssofia\ssofia del aliq IMU.doc

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to VALBONESI DANIELE

Il Segretario Comunale
F.to SCHIANO PASQUALE

La presente è copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì **03/08/2015**

Il Responsabile Servizio Segreteria
TIZIANO BETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune (www.comune.santa-sofia.fc.it) per gg.15 consecutivi a far data dal **03/08/2015**

Lì **03/08/2015**

Il Responsabile Servizio Segreteria
TIZIANO BETTI

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

- È divenuta **esecutiva** a far data dal giorno _____, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile Servizio Segreteria
F.to TIZIANO BETTI